

Indice

Allegato IV relativo alla definizione della nozione di "Prodotti originari"	2
Sezione I Generalità	2
Articolo 1 Definizioni	2
Articolo 2 Requisiti di carattere generale	2
Articolo 3 Prodotti interamente ottenuti	2
Articolo 4 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati	3
Articolo 5 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti	3
Articolo 6 Cumulo dell'origine	4
Articolo 7 Unità da prendere in considerazione	4
Articolo 8 Elementi neutri	4
Articolo 9 Separazione contabile	4
Articolo 10 Condizioni per l'ottenimento dell'origine in una Parte contraente	5
Articolo 11 Trasporto diretto	5
Sezione II Dichiarazione d'origine personale	6
Articolo 12 Dichiarazione d'origine	6
Articolo 13 Rappresentanza	6
Articolo 14 Esportatore autorizzato	6
Sezione III Trattamento preferenziale	6
Articolo 15 Esigenze all'importazione	6
Articolo 16 Importazione con spedizioni scaglionate	7
Articolo 17 Esonero dalla prova dell'origine	7
Articolo 18 Rifiuto del trattamento tariffale preferenziale	7
Sezione IV Obblighi dell'importatore e dell'esportatore	7
Articolo 19 Cooperazione fra esportatori e importatori con le autorità doganali	7
Articolo 20 Documenti giustificativi	7
Articolo 21 Informazioni errate	8
Sezione V Misure di cooperazione amministrativa	8
Articolo 22 Notifica e cooperazione	8
Articolo 23 Controllo delle dichiarazioni d'origine	8
Sezione VI Disposizioni finali	9
Articolo 24 Sanzioni	9
Articolo 25 Prodotti in transito o in deposito doganale	9
Articolo 26 Verifica	9
Appendice 1 all'Allegato VI	10
Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario	10
Appendice 2 all'Allegato IV	10
Testo della dichiarazione su fattura	10

Traduzione ¹

Allegato IV relativo alla definizione della nozione di "Prodotti originari"

Sezione I Generalità

Articolo 1 Definizioni

Ai fini del presente allegato:

- a) per "capitoli" si intendono i capitoli (codici a due cifre) del Sistema armonizzato;
- b) per «valore in dogana», il valore determinato conformemente all'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana);
- c) per "prezzo franco fabbrica" si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante - in un Paese contraente - nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, in concomitanza con le clausole internazionali sul commercio (Incoterms), previa detrazione di tutte le imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;
- d) per "merci" si intendono sia i materiali che i prodotti e gli articoli;
- e) per «Sistema armonizzato» o «SA», il sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci in vigore al momento della firma di questo accordo;
- f) per "voci" si intendono le voci (codici a quattro cifre) del Sistema armonizzato;
- g) per «fabbricazione», qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, incluso l'assemblaggio;
- h) per «materiale», qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;
- i) per «fabbricante» persona che coltiva, coglie, pesca, cattura, caccia, fabbrica, trasforma o assembla delle merci;
- j) per «prodotto», il prodotto che viene fabbricato e che contiene qualsiasi materiale impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto;
- k) per "fabbricazione" si intende la coltivazione, raccolta, pesca, cattura, caccia, fabbricazione, trasformazione o assemblaggio di un prodotto;
- l) per "sottovoce" si intende la sottovoce (codici a sei cifre) del Sistema armonizzato;
- m) per «valore dei materiali», il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in uno Stato contraente.

Articolo 2 Requisiti di carattere generale

1. Ai fini dell'applicazione di questo accordo, si considerano prodotti originari di una Parte contraente:
 - a) i prodotti interamente ottenuti in una Parte contraente ai sensi dell'articolo 3 di questo allegato;
 - b) i prodotti ottenuti in una Parte contraente in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in una Parte contraente di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4; oppure
 - c) i prodotti sono stati ottenuti in una Parte contraente, esclusivamente per mezzo di materiali originari di una delle Parti contraenti.
2. In deroga al paragrafo 1, i prodotti originari del Liechtenstein vengono considerati come prodotti originari della Svizzera, in virtù dell'unione doganale fra la Svizzera e il Liechtenstein.

Articolo 3 Prodotti interamente ottenuti

1. Si considerano "interamente ottenuti" in una Parte contraente:
 - a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo, dalle loro acque o dal loro fondo marino e altre risorse naturali morte;

¹ Traduzione dal testo originale inglese

- b) le piante, gli ortaggi, le frutta e gli altri prodotti del regno vegetale ivi coltivati o raccolti;
- c) gli animali vivi, ivi nati o sgusciati ed allevati;
- d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
- e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
- f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, ottenuti a bordo di navi registrate in un Paese contraente e battente bandiera di quest'ultimo o prodotti estratti dal mare ottenuti a bordo di navi in licenza di un Paese contraente, al di fuori delle acque territoriali di Hong Kong, Cina e al di fuori delle coste marittime di qualsiasi altro Paese;
- g) i prodotti ottenuti a bordo di navi officina delle Parti contraenti, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);
- h) i prodotti estratti dal suolo marino o dal sottosuolo marino al di fuori delle acque territoriali di Hong Kong, Cina, al di fuori delle coste marittime dell'AELS e al di fuori delle coste marittime di qualsiasi Stato terzo, purché la Parte contraente abbia diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo, garantiti grazie ai diritti di sfruttamento secondo il diritto internazionale;
- i) i prodotti prodotti mediante l'uso di strutture cellulari vegetali o animali;
- j) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate
- k) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime;
- l) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a k).

Articolo 4 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1. Fatto salvo l'articolo 5, i prodotti elencati nell'Appendice 1 vengono considerati come se sufficientemente lavorati o trasformati, se sono soddisfatte le regole della lista di detta appendice.
2. Se un prodotto che, giusta il paragrafo 1, ha acquisito il carattere originario in una Parte contraente e viene impiegato in questa Parte contraente come materiale nella fabbricazione di un altro prodotto, non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.
3. Dove una regola nell'Appendice 1, si basa in conformità con una lavorazione sufficiente o un massimo di materiali non originari, il valore di questi ultimi può essere calcolato su una base media nello spazio di tre mesi, al fine di tener conto delle variazioni dei costi o del corso dei cambi, dipendente dalle esigenze interne della Parte contraente d'esportazione.
2. In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari non devono adempiere le condizioni giusta l'Appendice 1, per essere lavorati o trasformati sufficientemente, a condizione che:
 - a) il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto;
 - b) non si superi l'aliquota percentuale elencata nell'Appendice 1 concernente il più alto valore autorizzato di materiali non originari con l'applicazione del sottoparagrafo 4a).

Articolo 5 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1. Fatto salvo l'articolo 4, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:
 - a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
 - b) il congelamento e il disgelamento;
 - c) le operazioni d'imballaggio compreso il cambio d'imballaggio;
 - d) il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
 - e) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;
 - f) le semplici operazioni di pittura e lucidatura;
 - g) la mondatura, l'imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;
 - h) le operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero;
 - i) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;
 - j) l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;
 - k) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento;
 - l) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o a tavolette e ogni altra semplice operazione di imballaggio;
 - m) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui lori imballaggi;
 - n) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse;

- o) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;
 - p) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a o); oppure
 - q) la macellazione degli animali.
2. Ai sensi del paragrafo 1 il termine "semplice" descrive le attività che non richiedono né capacità speciali né macchine, apparecchi o equipaggiamenti, fabbricati esplicitamente per la realizzazione di queste attività.
 3. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite in una Parte contraente su quel prodotto.

Articolo 6 Cumulo dell'origine

1. Fatto salvo l'articolo 2, i prodotti di una Parte contraente che vengono impiegati come materiali nella fabbricazione di un prodotto in un'altra Parte contraente, saranno originari di quella Parte contraente dove sono stati oggetto di trattamenti più complessi di quelli indicati nell'articolo 5 paragrafo 1.
2. I prodotti originari di una Parte contraente esportati verso un'altra Parte contraente, dopo aver subito trattamenti meno complessi di quelli indicati nell'articolo 5 paragrafo 1, conservano la loro origine.
3. Se per la fabbricazione di prodotti vengono utilizzati materiali originari di due o più Parti contraenti e questi materiali hanno subito trattamenti meno complessi di quelli indicati nell'articolo 5, l'origine è determinata dal prodotto con il valore in dogana più elevato o, nel caso in cui detto valore non sia noto o non possa essere determinato, il primo prezzo più elevato verificabile pagato per detto materiale nella Parte contraente in questione.

Articolo 7 Unità da prendere in considerazione

1. Per l'applicazione delle disposizioni sull'origine, l'unità da prendere in considerazione per un prodotto o un materiale viene determinata in conformità col SA.
2. Dal paragrafo 1 ne consegue che:
 - a) gli imballaggi vengono classificati secondo il loro contenuto, se tale classificazione viene eseguita secondo il prodotto in esso contenuto conformemente alla Regola generale (RG) 5 del SA;
 - b) quando un assortimento di merci è classificato, ai sensi della RG 3 del SA, in un'unica voce, tale voce costituisce l'unità da prendere in considerazione;
 - c) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce o sottovoce del SA, ogni prodotto va considerato singolarmente.
3. Gli accessori, i pezzi di ricambio, gli utensili e il materiale d'istruzione o d'informazione, che vengono consegnati con gli apparecchi e le macchine o veicoli, vengono considerati come un tutto unico se sono reputati come parte integrante dell'equipaggiamento normale nel prezzo franco fabbrica oppure non sono fatturati separatamente.

Articolo 8 Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

- a) energia e combustibile;
- b) impianti e attrezzature, compresi i prodotti utilizzati per la loro manutenzione;
- c) macchine, utensili, filiere e forme; e
- d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

Articolo 9 Separazione contabile

1. Dove materiali originari e non originari intercambiabili sono utilizzati nella lavorazione o trasformazione di prodotti, la valutazione dell'origine di tali materiali può essere eseguita in base ad un sistema d'inventario.

2. Ai sensi del paragrafo 1, per “materiali intercambiabili” si intendono quei materiali di genere e qualità identici, aventi le medesime qualità tecniche e fisiche e che non possono essere distinti l'uno dall'altro nel prodotto finito.
3. Il sistema d'inventario si rivolge ai principi contabili generalmente accettati applicabili nella Parte contraente in cui è fabbricato il prodotto. Il sistema deve garantire che il numero di prodotti ottenuti considerati «originari» coincida con il numero che si sarebbe ottenuto se vi fosse stata una divisione fisica delle scorte.
4. Il fabbricante che utilizza un sistema d'inventario come previsto da questo articolo, deve conservare la registrazione concernente la sua procedura, onde permettere all'autorità doganale della relativa Parte contraente un controllo dell'osservanza delle prescrizioni di questo allegato.
5. Una Parte contraente può chiedere che l'applicazione del sistema d'inventario contemplato nel presente articolo sia sottoposta ad autorizzazione delle autorità doganali.
6. Se il fabbricante utilizza in modo scorretto la separazione contabile, si avrà, come conseguenza, il ritiro dell'autorizzazione

Articolo 10 Condizioni per l'ottenimento dell'origine in una Parte contraente

1. Le condizioni enunciate al paragrafo precedente, relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario, devono essere rispettate senza interruzione in una Parte contraente.
2. Un prodotto originario esportato in un Paese terzo e successivamente reimportato nel Paese contraente d'esportazione, è considerato originario, se le merci reimportate non sono state sottoposte ad alcuna operazione oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel Paese in questione o nel corso dell'esportazione.
3. Fatto salvo il paragrafo 1, l'acquisizione del carattere di prodotto originario alle condizioni enunciate a questa sezione, non è condizionata da una lavorazione o trasformazione effettuata in un Paese terzo sui materiali esportati nel traffico di perfezionamento passivo o in una convenzione simile, purché:
 - a) I prodotti reimportati derivino dalla fabbricazione dei materiali esportati;
 - b) il valore aggiunto totale acquisito in uno Stato terzo non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto finale; e
 - c) la somma del valore totale dei materiali non originari utilizzati nella Parte contraente e il valore aggiunto totale acquisito ai sensi dell'Appendice 1 al di fuori della relativa Parte contraente, non superino l'aliquota percentuale permessa.
4. Per l'applicazione del sottoparagrafo 3 b) il termine “valore aggiunto totale” significa tutti i costi subentrati al di fuori della relativa Parte contraente, compresi i costi di trasporto e del valore dei materiali ivi utilizzati.

Articolo 11 Trasporto diretto

1. Il trattamento preferenziale previsto da questa convenzione si applica unicamente ai prodotti originari trasportati fra gli Stati membri.
2. In deroga al paragrafo 1, i prodotti originari possono essere trasportati attraverso altri Paesi, a condizione che:
 - a) non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico come invio frazionato o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato; e
 - b) restino sotto custodia doganale dei rispettivi Paesi di transito.
3. I prodotti originari possono essere trasportati tramite pipeline attraverso territori diversi dai Paesi contraenti.
4. Se richiesto dalle autorità doganali della Parte contraente d'importazione, l'importatore deve fornire la prova che le condizioni stabilite al paragrafo 2 sono adempite.

Sezione II Dichiarazione d'origine personale

Articolo 12 Dichiarazione d'origine

1. Per l'ottenimento del trattamento preferenziale in una Parte contraente, l'esportatore allestisce in un'altra Parte contraente, una dichiarazione d'origine che ottemperi agli altri requisiti del presente allegato e sia in conformità con l'Appendice 2 per prodotti originari di un'altra Parte contraente.
2. La dichiarazione d'origine può figurare su una fattura o qualsiasi altro documento commerciale che identifica l'esportatore e descrive i prodotti interessati in modo sufficientemente dettagliato da poterli identificare e, fatte salve le disposizioni dell'articolo 14, porti la firma dell'esportatore.
3. Una dichiarazione d'origine può essere redatta dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti o successivamente. La dichiarazione è valida 12 mesi a partire dalla sua data d'allestimento.

Articolo 13 Rappresentanza

1. Ai sensi dell'articolo 12, una persona, una società o un'impresa come una ditta di spedizioni, un'agenzia doganale o simile, non sono autorizzati a compilare una dichiarazione d'origine su ordine di un esportatore, a meno che, tale persona, società o impresa sia stata autorizzata per iscritto dall'esportatore.
2. Se le competenti autorità lo desiderano, tale persona, società o impresa deve presentare l'autorizzazione.

Articolo 14 Esportatore autorizzato

1. Le autorità doganali della Parte contraente d'esportazione possono autorizzare, a diverse condizioni un esportatore con sede nella Parte contraente a compilare dichiarazioni d'origine senza firma manoscritta, a condizione che egli attesti per scritto di assumere l'intera responsabilità per ogni dichiarazione d'origine che egli identifica come se le avesse sottoscritte.
2. Al fine di soddisfare le autorità doganali, un esportatore che richiede una tale autorizzazione deve presentare tutte le garanzie richieste, onde poter comprovare l'origine dei prodotti nonché soddisfare gli altri requisiti di questo allegato.
3. Le autorità doganali della Parte contraente esportatrice attribuiscono all'esportatore autorizzato con sede nella Parte contraente un numero d'autorizzazione. Questo numero è indicato nella dichiarazione d'origine invece della firma manoscritta.
4. Le autorità doganali della Parte contraente esportatrice possono verificare in qualsiasi momento se l'esportatore ha fatto un uso corretto dell'autorizzazione, e possono ritirarla se egli non soddisfa più le condizioni richieste giusta il paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

Sezione III Trattamento preferenziale

Articolo 15 Esigenze all'importazione

1. Ogni Parte contraente garantisce ai prodotti provenienti da un'altra Parte contraente, sulla base della dichiarazione d'origine secondo l'articolo 12, i trattamenti preferenziali conformemente al presente Accordo.
2. Al fine di ottenere trattamenti preferenziali, l'importatore deve, in accordo con le procedure praticate nel Paese d'importazione, chiedere il trattamento preferenziale nel momento dell'importazione del prodotto originario, con o senza dichiarazione d'origine.
3. Nel caso in cui l'importatore, al momento dell'imposizione, non sia in possesso di una dichiarazione d'origine o altri documenti inerenti all'origine, l'importatore del prodotto può, in conformità delle leggi e delle prescrizioni della Parte contraente-importazione, presentare tali documenti più tardi.
4. Una dichiarazione d'origine è presentata alle autorità doganali del Paese di importazione entro 12 mesi. La scadenza di questo termine può essere sospesa, purché i prodotti elencati nella dichiarazione d'origine rimangano sotto custodia doganale della Parte contraente d'importazione. Dopo

questo lasso di tempo la dichiarazione d'origine può essere riconosciuta solo se a causa di circostanze eccezionali.

Articolo 16 Importazione con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del Paese di importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2 lettera (a) del SA, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica dichiarazione d'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Articolo 17 Esonero dalla prova dell'origine

In deroga all'articolo 15, conformemente alle disposizioni del diritto interno del Paese, una Parte contraente può essere esonerata dal presentare una dichiarazione d'origine per spedizioni di prodotti originari di poco valore, prive di qualsiasi carattere commerciale da un'altra Parte contraente e per prodotti originari facenti parte di bagagli personali di viaggiatori provenienti da un'altra Parte contraente.

Articolo 18 Rifiuto del trattamento tariffale preferenziale

1. La Parte contraente-importazione può, conformemente alle sue leggi e prescrizioni, rifiutare la domanda di trattamento tariffale preferenziale o percepire posticipatamente tributi non pagati, se il prodotto non soddisfa alle condizioni del presente allegato oppure se l'importatore o l'esportatore non adempie alle esigenze pertinenti di questo allegato.
2. Se, conformemente al paragrafo 1, viene negato il trattamento preferenziale, l'autorità doganale della Parte contraente importatrice informa l'importatore e ne spiega i motivi. Inoltre, la stessa autorità doganale riscuote i tributi doganali non preferenziali oppure chiede un deposito per tali prodotti.
3. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla dichiarazione d'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti o il caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine.

Sezione IV Obblighi dell'importatore e dell'esportatore

Articolo 19 Cooperazione fra esportatori e importatori con le autorità doganali

Tenuto conto delle disposizioni del diritto interno della relativa Parte contraente, gli esportatori e gli importatori che vogliono beneficiare dell'accordo devono cooperare con le autorità doganali della Parte contraente in cui si trova la loro sede.

Articolo 20 Documenti giustificativi

1. Un esportatore che ha compilato una dichiarazione d'origine, deve conservare per tre anni o più a partire dalla data di allestimento una copia sotto forma elettronica o uno stampato e tutta la documentazione comprovante l'origine dei prodotti, se le disposizioni del diritto interno della Parte contraente d'esportazione lo richiedono. Gli esportatori, esclusi quelli autorizzati, devono conservare una copia con riprodotta la firma della persona firmataria.
2. Ai sensi del paragrafo 1, la "documentazione comprovante l'origine dei prodotti", contempla, fra l'altro, i seguenti documenti:
 - a) una prova diretta dei processi eseguiti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere i prodotti, ad esempio nella sua contabilità interna;
 - b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati in una Parte contraente, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;
 - c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali in una Parte contraente, rilasciati o compilati in una Parte contraente, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;
 - d) dichiarazioni d'origine comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati in una Parte contraente in conformità del presente allegato, e;

- e) prove sufficienti relative alla lavorazione o alla trasformazione effettuata al di fuori di una Parte contraente in applicazione dell'articolo 11 da cui risulti che sono stati soddisfatti i requisiti di tale articolo.
- 3. L'autorità doganale della Parte contraente esportatrice può eseguire in qualsiasi momento un controllo nonché esaminarne i conti presso un esportatore che ha allestito una dichiarazione d'origine o presso un fabbricante che ha permesso di conferire l'origine a un prodotto. Su domanda di tale autorità, l'esportatore o il fabbricante deve presentare la documentazione secondo i paragrafi 1 e 2.
- 4. Conformemente al diritto interno della Parte contraente importatrice, un importatore deve conservare per almeno tre anni la dichiarazione d'origine che conferisce la preferenza nonché tutte le prove comprovanti l'origine. Su domanda dell'autorità della Parte contraente importatrice, l'importatore deve presentare la documentazione a tale autorità.

Articolo 21 Informazioni errate

Se si constata o si presume che una dichiarazione d'origine contiene inesattezze che potrebbero influire negativamente sul prodotto ivi menzionato

- a) L'esportatore deve avvertire immediatamente l'importatore; e
- b) L'importatore deve avvertire immediatamente le autorità doganali della Parte importatrice.

Sezione V Misure di cooperazione amministrativa

Articolo 22 Notifica e cooperazione

- 1. Le autorità doganali delle Parti contraenti si comunicano a vicenda, tramite il Segretariato dell'AELS:
 - a) i recapiti delle autorità doganali delle Parti contraenti competenti per la verifica giusta l'articolo 23 o per altri interessi legati alla realizzazione o applicazione di questo allegato;
 - b) eventualmente, informazioni riguardanti il numero d'autorizzazione per esportatori autorizzati giusta l'articolo 14; e
 - c) chiarimenti sull'interpretazione, l'applicazione e la gestione di questo allegato.
- 2. Le Parti contraenti s'impegnano a risolvere interessi di natura specifica legati all'introduzione o all'applicazione di questo accordo, nel limite del possibile tramite intese dirette fra le autorità doganali secondo il paragrafo 1 a) oppure tramite il Sottocomitato per le regole dell'origine, procedure doganali e agevolazioni commerciali. Le controversie che non sia possibile dirimere tramite tali intese, vengono sottoposte al Sottocomitato¹.

Articolo 23 Controllo delle dichiarazioni d'origine

- 1. L'autorità doganale della Parte contraente d'esportazione esegue, in conformità con il suo diritto interno, su domanda della Parte contraente d'importazione, controlli di dichiarazioni d'origine.
- 2. La domanda per il controllo a posteriori indica i motivi che ne giustificano tale esame. Ciò può essere l'autenticità della dichiarazione d'origine, l'origine dei relativi prodotti oppure l'adempimento delle altre disposizioni concernenti questo allegato. La domanda contiene una copia della dichiarazione d'origine ed eventualmente tutte le altre prove o informazioni che ne fanno presumere la non validità della dichiarazione d'origine.
- 3. Conformemente al suo diritto interno, l'autorità doganale della Parte contraente d'importazione può rinviare il trattamento preferenziale per i relativi prodotti, fino al termine della procedura di controllo di una dichiarazione d'origine.
- 4. Le autorità doganali della Parte contraente d'esportazione può, conformemente al suo diritto interno, chiedere delle prove, eseguire un controllo nei locali dell'esportatore o del fabbricante, controllarne i loro conti e prendere ulteriori misure necessarie per l'osservanza di questo accordo.

¹ È chiaro che le controversie secondo il paragrafo 2 non concernono né i diritti né gli obblighi delle Parti contraenti al capitolo 10 o nella Convenzione della composizione delle controversie dell'OMC.

5. La Parte contraente che ha ricevuto la domanda informa la Parte contraente che ha inoltrato quest'ultima se vi sono dei risultati o delle constatazioni durante 12 mesi a partire dalla data della presentazione della domanda di controllo, a meno che le Parti contraenti pattuiscano un altro termine. Eventualmente, possono essere allegati alla comunicazione dei documenti che aiutino a trovare informazioni utili. Qualora alla Parte contraente che ha inoltrato la domanda non sia pervenuta alcuna risposta entro i dodici mesi o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per poi essere in grado di poter decidere sull'origine dei prodotti, questa Parte contraente può rifiutare la concessione del trattamento preferenziale per tali prodotti.

Sezione VI Disposizioni finali

Articolo 24 Sanzioni

Una Parte contraente può pronunciare delle sanzioni, conformemente al suo diritto interno in caso di violazione delle disposizioni di questo allegato, commesse in questa Parte contraente. Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento tariffario preferenziale è assoggettato a sanzioni.

Articolo 25 Prodotti in transito o in deposito doganale

Le disposizioni del presente Accordo sono applicabili ai prodotti che, al momento dell'entrata in vigore di questo accordo, sono in transito o sono temporaneamente immagazzinati, sotto custodia doganale, in depositi o in zone franche. Questi prodotti sono ammesse ai benefici delle disposizioni del presente allegato, a condizione che sia presentata, entro i 6 mesi successivi all'entrata in vigore del presente Accordo, una dichiarazione d'origine completata a posteriori, con riserva dell'adempimento delle prescrizioni di questo allegato, in particolare articolo 11.

Articolo 26 Verifica

In considerazione di un'ulteriore liberalizzazione, miglioramento e aggiornamento delle prescrizioni di questo allegato e delle sue appendici, le Parti contraenti verificano ogni tre anni o anche più sovente, se convenuto dalle Parti contraenti, nell'ambito del Comitato misto, considerando le situazioni attuali, compresi tutti i progressi tecnologici, lo sviluppo dei mercati, gli accordi di libero scambio conclusi dalle Parti contraenti o convenzioni simili o altri sviluppi internazionali. Una prima verifica ha luogo, al più tardi, tre anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo.

Appendice 1 all'Allegato VI

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario

[\(vedi parte 2\)](#)

Appendice 2 all'Allegato IV

Testo della dichiarazione su fattura

[\(vedi parte 1/VI\)](#)